



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 66/DIV – 16 FEBBRAIO 2026

66/349

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 14 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare del 14 Febbraio 2026 per quelle società che disputeranno la gara di recupero in programma il 18 Febbraio 2026

#### 8^ GIORNATA RITORNO

##### GIRONE C

GIUGLIANO	TRAPANI	3-1
SIRACUSA	CATANIA	1-1

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 16 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 14 FEBBRAIO 2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIUGLIANO e SIRACUSA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

#### SOCIETA'

**AMMENDA € 3.000,00**

#### GIUGLIANO

A) per avere, i suoi sostenitori (50% dei 348 presenti) posizionati nel Settore



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Tribuna Laterale Sestile, intonato, al 2°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un accendino e cinque bottigliette semipiene nel recinto di gioco, una delle quali attingeva al fianco sinistro il Collaboratore della Procura Federale provocandogli un dolore acuto.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bottiglietta che ha attinto il Collaboratore della Procura Federale e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **5 MARZO 2026**

GUGLIELMINO ALESSANDRO (SIRACUSA)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, ponendosi a pochi centimetri dal suo volto e gridando parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)**

TURATI MARCO (SIRACUSA)

per avere, al 97° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ivi comprese le scuse poste alla squadra arbitrale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

RICCARDI PASQUALE (SIRACUSA)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

CASASOLA TIAGO MATIAS	(CATANIA)
PUZONE MATTIA	(SIRACUSA)
CELEGHIN ENRICO	(TRAPANI)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL	(CATANIA)
-----------------------------	-----------

**AMMONIZIONE (II INFR)**

BALDE BALDE IBOURAHIMA	(GIUGLIANO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(GIUGLIANO)
VOLPE GIOVANNI	(GIUGLIANO)
MOTOC ANDREI	(TRAPANI)
NINA CHRISTIAN	(TRAPANI)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MENDES MURILO OTAVIO	(GIUGLIANO)
MARAFINI ANDREA	(SIRACUSA)
ARONICA GIOVANNI	(TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 16 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani